



COMUNE DI SCICLI

ORDINANZA N. 105 DEL 8-5-18

ASP DI RAGUSA – Servizio di Sanità Animale  
Distretto di MODICA

N. DI PROT. 1350/18/ASPRGVETMO DEL 04/05/2018

## IL SINDACO

**Visto** il verbale del Comando Carabinieri per la tutela della Salute – NAS di Ragusa n. 2/57 del 26/04/2018 con il quale:

- è stata accertato che presso l'allevamento cod. Az. 011RG273, sito a [redacted], di cui è proprietario/detentore il Sig. [redacted], erano detenuti n. 98 ovini, n. 11 caprini e n. 2 bovini per la quasi totalità sprovvisti di identificativi
- è stato disposto il vincolo sanitario dell'intero allevamento ai sensi dell'art. 9 e segg. del DPR 320/54 con l'obbligo di non effettuare movimentazioni in entrata e in uscita in attesa degli esami di laboratorio sui campioni di sangue prelevati dal Servizio Veterinario dell'ASP di Ragusa da un bovino e da n. 78 ovicapri di età superiore a 6 mesi;

**Visto** il Rapporto di Prova dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia n. 7487 del 02/05/2018 dal quale risulta che a seguito degli esami effettuati sui campioni di sangue anzidetti n. 67 capi ovicapri sono risultati infetti di brucellosi

**Vista** la relazione del Servizio Veterinario dell'ASP di Ragusa con la quale si chiede di convalidare il vincolo sanitario disposto con il sopracitato verbale n. 2/57 del NAS Ragusa e di estendere i provvedimenti di polizia veterinaria, già adottati nei confronti del citato allevamento 011RG273 con Ordinanza Sindacale del Comune di Scicli n. 242 del 26/10/2016, a tutti gli ovicapri e ai bovini di cui al verbale anzidetto

**Visto** il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

**Visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

**Visto** il D.A. n° 2090 del 6.11.2013 - Misure straordinarie in materia di tubercolosi, Leucosi e brucellosi bovina e ovicaprina;

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute 28 maggio 2015- Misure straordinarie in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica;

**Vista** la circolare prot. n. 0028052 del 06.11.2015 - Dir.Gen. Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari- del Ministero della Salute- in merito alla O.M. della Salute 28.05.2015

**Visto** il Decreto n° 453 del 02.07.1992 e successive modifiche e integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi ovicaprina;

**Visti** i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali

**Visto** il D.A. n. 0025 del 12/01/07 con il quale è stata disposta la identificazione elettronica degli ovicapri facenti parte degli allevamenti infetti

**Visto** il Reg CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina

**Visto** il Reg. CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

**Visto** il Reg. CEE 852/04, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sull'igiene dei prodotti alimentari

**Visto** il Reg. CE 853/04, e successive modifiche e integrazioni, recante norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale

**Visto** il Reg. CE 882/04, e successive modifiche e integrazioni, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale

**Visto** il Reg. CE 1069 del 21/10/09, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

**Vista** la Legge 833/78 ;

**Visto** il D.L.vo 502/92

**Visto** il D.L.vo 517/93

**Viste** le LL.RR. 30/93 e 33/94;

**Visto** il D.A. n° 13306 del 18.11.1994

**Considerata** la necessità di mettere in campo azioni orientate alla eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini ed ovicapri

**Ritenuto** che, al fine di accelerare l'attività di eradicazione della brucellosi, è necessario procedere ad un rapido abbattimento dei capi risultati infetti alla malattia e al frequente riconrollo da parte del Servizio Veterinario degli allevamenti sede di focolaio

### ORDINA

al Sig. [redacted] generalizzato in premessa, anche a convalida del sequestro sanitario e delle misure già adottate dai Carabinieri NAS di Ragusa e dai Veterinari Dirigenti dell'ASP di Ragusa, di adempiere e rispettare quanto segue :


- 1) gli ovicapri riscontrati infetti di brucellosi presso l'allevamento sopraindicato e identificati come da mod. 2/33 bis relativo alla prova del 26/04/2018, nonchè alle prove successive previste dal piano di risanamento, sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere isolati e tenuti separati dai capi sani;
- 2) gli ovicapri infetti devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della Marca auricolare ufficiale e devono essere abbattuti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 gg dalla data di notifica dei capi infetti da parte del Servizio Veterinario;
- 3) tutti gli ovicapri dell'azienda sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale; è vietata qualsiasi movimentazione di animali sensibili alla malattia da e per l'allevamento infetto, fatta salva la movimentazione, previa autorizzazione del Servizio Veterinario rilasciata ai sensi del D.P.R. 320/54, di animali destinati alla immediata macellazione;
- 4) la distruzione dei feti e degli invogli fetali nonchè degli agnelli o capretti nati morti o morti subito dopo la nascita;
- 5) la disinfezione di locali e attrezzature;
- 6) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno soggiornato animali infetti non prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi;
- 7) il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti e dei visceri degli animali morti o comunque non destinati al consumo umano ai sensi del regolamento del Reg. CE 1069/09;
- 8) l'immediata distruzione col fuoco o interrimento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente.
- 9) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole; parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
- 10) la separazione del latte degli ovini e caprini infetti da quello dei soggetti sani dell'allevamento e la utilizzazione di tale latte nello stesso allevamento esclusivamente per l'alimentazione animale previo adeguato trattamento termico;
- 11) la utilizzazione del latte degli animali sieronegativi, previa autorizzazione del Servizio di Igiene degli allevamenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, a condizione che: a) sia posto in appositi contenitori separati identificati con contrassegni b) sia conferito separatamente ad uno stabilimento dotato di attrezzatura idonea al trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi, c) sia utilizzato per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi. Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario;
- 12) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;

Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il Sig. [redacted] il quale osserverà le istruzioni scritte, impartite in data 04/05/2018 dal Servizio Veterinario, in base all' art. 9 del D.P.R. 320/54.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tar competente per territorio entro il termine massimo di 60 gg dalla data di notifica del presente atto. La presentazione di eventuale ricorso non ha comunque effetto sospensivo.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e, ove richiesto, gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il Referente dell'U.O.T. di  
Sanità Animale del Distretto di Modica  
Dott. Angelo Carpianti



IL SINDACO  
Prof. Vincenzo Giannone

